

Bologna, 19 marzo 2024

Spett.li
-Uffici Paghe CNA

- -Uffici Paghe CONFARTIGIANATO
- -Studi di Consulenza/ditte Paghe Interne

OGGETTO: Verbale di incontro dell'11/03/2024 per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale (E.V.R.) anno 2024.

In attuazione a quanto istituito con Accordo Collettivo Territoriale del 15/02/2023 tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro del Settore Edilizia della Città Metropolitana di Bologna, in data 11/03/2024 le suddette Parti Sociali hanno determinato i valori dell'E.V.R. 2024 da erogare ai lavoratori operai ed impiegati

nel periodo di paga aprile 2024 - dicembre 2024 compresi

(si allega Verbale di Incontro dell'11/03/2024 con specifica dei valori mensili/orari dell'E.V.R.).

Le Aziende che ritengono di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una <u>ulteriore verifica interna</u>, sulla base dei seguenti <u>indicatori Aziendali</u>:

- a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti OPERAI nell'anno edile ottobre 2022-settembre 2023);
- b) Volume d'affari IVA, così come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'impresa da presentare all'amministrazione finanziaria;
- c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti IMPIEGATI, in alternativa all'indicatore del punto a).

Le aziende dovranno confrontare:

- per l'indicatore a)
 - la MEDIA delle ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile negli anni edili (*) 2019/2020-2020/2021-2021/2022 con la MEDIA delle ore denunciate alla Cassa Edile negli anni edili 2020/2021-2021/2022-2022/2023
 - (*) gli anni edili vanno dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo;
- per l'indicatore b)
 - la MEDIA del Volume d'affari IVA degli anni solari 2020-2021-2022 con la MEDIA del Volume d'affari IVA degli anni solari 2021-2022-2023;
- per l'indicatore c)
 (valido esclusivamente per le imprese con soli impiegati ed in alternativa all'indicatore a)
 la MEDIA delle ore lavorate così come registrate sul LUL degli anni solari 2020-2021-2022
 con la MEDIA delle ore lavorate registrate sul LUL degli anni solari 2021-2022-2023.
- 1) Nel caso di Aziende che non abbiano effettuato la verifica interna o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l'importo dell'E.V.R. da erogare ai lavoratori nei periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi sarà INTERO (vedasi valori mensili/orari riportati nel Verbale allegato);



- 2) Nel caso di Aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l'importo dell'E.V.R. da erogare ai lavoratori nei periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi sarà ridotto del 50% (vedasi valori mensili/orari riportati nel Verbale allegato);
- 3) Nel caso di Aziende la cui verifica interna non abbia evidenziato alcun parametro positivo, l'E.V.R. non dovrà essere erogato ai lavoratori.

Nei casi 2 e 3 (riduzione/mancata erogazione E.V.R.) le Aziende dovranno inviare a mezzo e-mail Pec tassativamente entro e non oltre il 15/04/2024 apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile di iscrizione C.E.D.A., contenente le risultanze della verifica aziendale (in allegato fac-simile della comunicazione).

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le OO.SS. potranno richiedere un confronto con l'impresa stessa.

Per le Imprese di Somministrazione Lavoro, la verifica aziendale che rileva ai fini di una eventuale corresponsione dell'E.V.R. è quella effettuata dall'impresa utilizzatrice per i propri dipendenti diretti (è pertanto opportuno che l'Azienda utilizzatrice informi tempestivamente l'Impresa di Somministrazione Lavoro).

Per le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province (limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna), l'E.V.R. dovrà essere erogato per intero.

Relativamente alla compilazione della denuncia MUT della C.E.D.A. nel periodo aprile 2024 – dicembre 2024 compresi, precisato che l'importo dell'E.V.R. erogato in busta paga non rileva né ai fini dell'imponibile contributi, né dell'imponibile GNF della stessa, comunichiamo che sarà "riattivato" il campo "Dichiarazione Erogazione E.V.R." (nella sezione di Riepilogo), impostato di default in

-S Sì EVR erogato (da intendersi erogato in misura intera).

Nei casi di riduzione al 50% o di mancata erogazione dell'E.V.R. sarà quindi necessario variare il valore del suddetto campo in

-N No EVR Non erogato
(da intendersi erogato al 50% o non erogato)
prima di procedere con la trasmissione della denuncia MUT alla C.E.D.A.

Distinti saluti.

CASSA EDILE DIPENDENTI AZIENDE ARTIGIANE
E DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Via dello Scalo, 19/0 4013 Bologna
Tel. 051.522670 Fax 051.523296

All.ti: -Verbale di incontro dell'11/03/2024;

-Fac-simile autocertificazione verifica aziendale EVR